

di riflettere alle sue conseguenze. Perchè le dichiarazioni teoriche, fatte in termini generali hanno un valore; ma, per provarne poi veramente la efficacia, bisogna esaminare l'applicazione delle teorie nei casi concreti. Io domando: che cosa vuol dire l'onorevole Marinuzzi, quando propone di distinguere la responsabilità dei concessionari da quella dello Stato, e dice che la responsabilità dei concessionari deve essere determinata dal diritto comune? Per esempio, io domando una comunicazione telefonica. Per la distrazione dell'impiegato, del commesso, che è incaricato della comunicazione, questa non viene effettuata; per questo fatto qualcuno non può concludere un grosso affare, sul quale avrebbe realizzato un grosso beneficio. Chiedo: la Società sarà obbligata ad indennizzarlo del beneficio del quale è stato privato, perchè non è stata effettuata la comunicazione? Evidentemente, se l'applicazione del principio che verrebbe consegnato nell'articolo 21, secondo l'onorevole Marinuzzi, dovesse esser questa, si verrebbe a conseguenze esagerate. E mi pare che tanto più bisogna avvertire questa cosa, perchè non è esatto ciò che dice l'onorevole Marinuzzi (me lo perdoni), che la limitazione di questa responsabilità si ha solamente quando si tratta di servizi esercitati dallo Stato, il quale non ha lo scopo della speculazione.

Noi abbiamo i capitoli delle ferrovie; ma la responsabilità delle ferrovie, pei ritardi nell'andamento dei treni, nella consegna delle merci, è limitata, come risulta dai capitoli che sono annessi alle Convenzioni, che regolano l'esercizio ferroviario. Dunque, non vi sarebbe nessunissima ragione di fare una differenza tra questa limitazione che, per l'importanza del pubblico servizio, è stabilita per le concessioni ferroviarie, e la limitazione che bisogna stabilire nella responsabilità dei concessionari per le comunicazioni telefoniche.

Perciò, io prego Governo e Commissione di riflettere alla portata dell'emendamento proposto dall'onorevole Marinuzzi.

Io trovo poi che vi sarebbe un'altra ragione a favore della obiezione fatta dall'onorevole Daneo contro la diversa responsabilità, che si dovrebbe attribuire allo Stato ed ai concessionari. Questa ragione riguarda l'ipotesi del danno inferito non già per la trasmissione della comunicazione telefonica, ma per lo stato degli apparecchi telefonici. Per esempio, i fili telefonici sono mal disposti, male assicurati, vi è trascuranza nella manutenzione di essi, cadono, passa un veicolo e v'inciampa, e colui che lo conduce

ne riporta un grave danno sulla persona. In questo caso come potrebbe il danneggiato contentarsi della formula d'indennizzo contenuta nell'articolo 21, secondo il testo originario, od anche secondo l'emendamento dell'onorevole Marinuzzi? Evidentemente qui non v'è nessuna ragione di fare una distinzione fra Stato e concessionari.

Quando si tratta di colpa nella manutenzione degli apparecchi la responsabilità dev'essere eguale tanto per il concessionario che per il Governo. Mi si può rispondere che il caso, di cui noi discorriamo, non esclude l'ipotesi di colpa o di dolo e quello che faccio io è un caso di colpa. Ma io dico che, se si accetta l'emendamento dell'onorevole Marinuzzi o anche il testo del Governo, bisogna esprimere chiaramente che, per i casi di colpa (il dolo per lo Stato non può supporre) la responsabilità dello Stato, come quella del concessionario, sarebbe sempre retta dal diritto comune. Lo ripeto, a me pare che questa materia della responsabilità, la quale può produrre gravi conseguenze pratiche, meriti di essere considerata attentamente e forse converrà che la redazione dell'articolo di legge, in luogo di essere concepita in termini così generali, sia ridotta ad una forma un po' più concreta di quella che apparisce sia dalla proposta originaria del Governo e della Commissione, sia dalla proposta dell'onorevole Marinuzzi.

Daneo. Ho domandato di parlare...

Presidente. Ne ha facoltà.

Daneo. Durante il corso di questa discussione io mi sono persuaso delle gravi difficoltà, che presenta la coesistenza in un medesimo tempo e fors'anco in un medesimo luogo del servizio fatto da privati e del servizio fatto dallo Stato; coesistenza contemporanea che molti articoli della legge fanno presumere, perchè parlano di concessioni, di revocche, di avocazioni allo Stato, ecc. sia per motivi di servizio come per motivi di sicurezza pubblica. In questo caso, come si potrà ricercare da chi è venuto un danno e di chi è la responsabilità dello stesso? Evidentemente, la Società, il concessionario dirà: ma io ho fatto tutto bene e sono in regola; sono i fili dell'altro esercente che hanno causato l'errore. Il danneggiato si rivolge allo Stato; ma anche questo cercherà di dare spiegazioni e di giustificarsi. Orbene, la doppia giustizia per me talora è più pericolosa della ingiustizia stessa; e quindi, a parer mio, meglio sarebbe il non conceder l'azione contro il concessionario e lasciare che il privato tuteli in altri modi i suoi interessi, anche replicando il dispaccio telefonico. Ecco per quali ragioni io vorrei pa-